

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. **737** Reg.Ric.

PER IL LAZIO - SEZIONE III quater

Anno 2008

composta dai magistrati:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

ANTONIO AMICUZZI Consigliere

CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n.737 del 2008 proposto da CIAMEI STEFANIA rappresentata e difesa dall'avv.Paola Conticiani presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n.7;

CONTRO

La CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante; il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore:

rappresentati e difesi dall'Avvoctura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della nota del 13 novembre 2007 prot. n.6315.07/IX con la quale il Comandante del Corpo militare della CRI ha respinto la domanda della ricorrente di arruolamento nel Corpo stesso;

della nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale della leva del 22 maggio 2001 che esclude l'arruolamento di personale femminile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti:

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 luglio 2008, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 12 gennaio 2008 e depositato il 24 successivo la dott.sa Stefania Ciamei ha impugnato il diniego opposto dal Comandante del corpo militare della Croce Rossa Italiana alla domanda di arruolamento in detto corpo militare, coinvolgendo nel gravame anche precedente parere del Ministero della Difesa che escludeva la possibilità di arruolamento per il personale femminile.

Il diniego si basa sul R.D. 10 febbraio 1936 n. 484, ed in particolare sull'art. 5, che pone la condizione della posizione di miltare di leva per l'arruolamento nel corpo militare della CRI, con ciò facendo riferimento a persone di sesso maschile.

Deduce la ricorrente l'illegittimità del diniego per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del R.D. n. 484/36 come modificato dalla legge n. 883/41 in combinato disposto con l'art. 1 della legge n. 226/2004 e dell'art. 1 della legge n. 380/99, nonché degli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgvo n. 189/2006 che hanno modificato gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgvo n. 24/2000;

violazione e falsa applicazione della Direttiva del Consiglio europeo 9 febbraio 1976 n. 76/207/CEE e dei principi ivi contenuti della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro; eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto e per manifesta ingiustizia; motivazione errata e travisata:

il R.D. 484/36 non prevede alcun divieto di arruolamento di personale femminile nel corpo militare della CRI; per il ruolo normale è anzi richiesta l'esenzione dall'obbligo di leva (solo per il ruolo speciale è richiesta la posizione di soggetti all'obbligo di leva); le donne sono ormai ammesse, su base volontaria, al corpo militare delle Forze armate in base alla legge delega n. 380/1999 ed al conseguente decreto legislativo n. 24 del 2000; la chiamata alle armi obbligatoria è sospesa sine die (legge 23 agosto 2004 n. 226); la preclusione di arruolamento per le donne contrasta con la direttiva del Consiglio europeo 9 febbraio 1976 n. 76/207/CEE che vieta ogni discriminazione per l'accesso al lavoro tra uomini e donne; il decreto legislativo n. 198/2006 prevede,in particolare all'art. 32, che le Forze Armate ed il Corpo della Guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei

propri compiti, di personale maschile e femminile; gli artt 33 e 34 successivi disciplinano l'arruolamento del personale femminile.

2) In subordine la ricorrente solleva questione di costituzionalità dell'art. 5 del R.D. 484/36 per contrasto con gli artt.3, 51 e 52 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che il corpo militare della CRI è un corpo ausiliario delle Forze Armate, per le quali non sussiste più la discriminazione in danno delle donne.

Costituitesi le Amministrazioni intimate, richiamato il parere del Consiglio di Stato sez. III dell'11 ottobre 2005 n. 2339/05 e la decisione della Corte Costituzionale n. 273/99, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso, per avere il corpo militare della CRI un proprio ordinamento autonomo distinto da quello delle Forze Armate e non prevedendo la legge 380/99 l'estensione dei principi di parità anche al corpo militare della CRI; la Direttiva comunitaria indicata consente agli Stati membri di escludere dalla sua applicazioni alcune attività nelle quali il sesso può essere una condizione determinante; la Corte di Giustizia ha dichiarato che il diritto comunitario non osta a che l'obbligo di leva sia riservato ai soli uomini.

Con memoria predisposta per l'udienza di discussione la ricorrente ha ribadito tesi e difese.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene sottoposta al giudizio del Tribunale la questione relativa alla esclusione delle donne dalla possibilità di arruolamento nel ruolo normale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

Il diniego opposto alla ricorrente si basa in particolare sull'art. 5 del R.D. 10 febbraio 1936 n.484 che collegherebbe la possibilità di arruolamento alla condizione di cittadino sottoposto agli obblighi di leva e quindi solo a personale di sesso maschile; nonché sulla circostanza che la normativa intervenuta per l'arruolamento anche di personale femminile presso le Forze Armate non reca una estensione al corpo militare della Croce Rossa Italiana.

Il Collegio, nonostante il recente autorevole parere della terza Sezione del Consiglio di Stato, che peraltro non ha avuto occasione di esaminare tutti gli aspetti della complessa normativa, non condivide una tale interpretazione delle norme disciplinanti la fattispecie.

In primo luogo vi è un dato letterale piuttosto significativo: l'art. 5 comma 1 lett.a) dispone che l'arruolamento nel ruolo normale del corpo militare della CRI può essere disposto, tra l'altro, per di cittadini che "nei confronti delle forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva"; tale dato contrasta letteralmente con quanto sostenuto nel provvedimento di diniego, in quanto consente l'arruolamento proprio di soggetti che siano esenti da obblighi di leva. Inoltre, e più sostanzialmente, deve rilevarsi come il servizio militare di leva sia stato sospeso sine die dall'art.1 della legge 23 agosto 2004 n. 226 che ha modificato il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo

8 maggio 2001 n. 215; il successivo art. 3 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le categorie di volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica a) in ferma prefissata di un anno; b) in ferma prefissata quadriennale; la normativa quindi sostituisce il servizio di leva obbligatorio con il servizio volontario.

Peraltro già l'art.1 del decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24, inserito nel Codice delle pari opportunità approvato con decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006, aveva previsto che le Forze Armate si avvalgono di personale maschile e femminile.

Pertanto il riferimento agli obblighi di leva contenuto nel R.D. del 1936 deve oggi leggersi evolutivamente nel senso che detto obbligo è sostituito dal servizio volontario, al quale possono accedere sia uomini che donne.

Del resto solo una lettura evolutiva e non statica delle norme appare ragionevole e tale da consentire di non continuare a richiedere per i Corpi Ausiliari requisiti che risultino superati dall'ordinamento nello specifico settore dell'arruolamento nelle Forze Armate ed assimilate (ad esempio di non richiedere più l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'arruolamento nel corpo militare della Croce Rossa Italiana, come era previsto pure tra i requisiti necessari dal citato R.D. del 1936 n. 484 all' art. 11 comma 1 lett.h).

Tanto consente anche di superare la posta questione di legittimità costituzionale della norma in discorso, ben potendo interpretarne la ratio in armonia con le nuove norme disciplinanti il predetto settore.

7

Il ricorso deve pertanto essere accolto con annullamento del diniego opposto, e previa ritenuta irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata in subordine.

Considerate la novità e la particolarità della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunle Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la prsente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2008.

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

CARLO TAGLIENTI Relatore estensore: